

Diritto civile A-J

Lezione 19 – Il danno alla persona e il diritto alla vita

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2023-2024

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso 1 e problema
2. Evoluzione del danno alla persona: cenni
3. Caso 1: la soluzione dominante e il pensiero critico. Casi 2 -3 - 4 --- Domande

1. Caso 1

All'esito di sinistro stradale il Sig. X moriva sul colpo (moriva immediatamente).

1. Problema

- Gli eredi di una persona che sia morta immediatamente a causa di un illecito civile possono agire contro l'autore dell'illecito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita (c.d. danno tanatologico)?

2. Diritto civile, corpo e vita (Foro it., 1934, II, 146, con nota di G. Arangio Ruiz)

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
(Seconda sezione penale)

Udienza 31 gennaio 1934; Pres. ed est. SALTELLI, P. M. MARFORI (concl. conf.) — Ric. P. M. c. Jannelli ed altri (Avv. MANFREDONIA, CASTELLETT, IANNELLI, PORZIO, MANFREDI, PERSICO, LIBONATI, MACHERIONE).

(Sent. denunciata: App. Napoli 30 aprile 1932)

(1-9) Contro l'innesto Woronoff da uomo ad uomo.

I. — Un facoltoso uomo, sentendosi decaduto nei suoi poteri genetici in seguito ad abuso, manifestò ad un esimio chirurgo napoletano il desiderio di riacquistare vigore mercè innesto omoplastico, traendo la glandola sessuale da persona giovane e robusta.

All'Ospedale degli Incurabili di Napoli uno studente maggiore, che vi era ricoverato perchè affetto da amebiasi, sentì parlare della cosa e offerse uno dei suoi testicoli. Tra il richiedente e l'offerente non fu rapporto personale, il prezzo di diecimila lire fu convenuto a mezzo di chirurghi intermediari. I due entrarono in una clinica privata, nè si incontrarono mai durante il tempo necessario alla duplice operazione (che fu compiuta col concorso di quattro chirurghi) ed alla conseguente cicatrizzazione delle ferite. Evidentemente, il facoltoso uomo pagò anche le rette per la degenza di entrambi, il compenso ai chirurghi, e pare fosse rimasto soddisfatto.

L'evento ebbe luogo nell'agosto del 1930.

2. Diritto civile, corpo e vita (Foro it., 1934, II, 146, con nota di G. Arangio Ruiz)

- https://www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-arangio-ruiz_%28Dizionario-Biografico%29/

XIV. — Raccogliendo le vele, il *punto* tra disponibilità e indisponibilità del proprio corpo, è il seguente: *La persona non ha diritto di disporre né del proprio corpo vivo e sano altro che per svolgere una attività personale lecita o che tale si reputi nella Società, né di parti del proprio corpo che non siano caduche o non siano suscettibili di riproduzione.*

È opinione abbastanza comune che il suicidio non è un diritto. Ebbene non è un diritto del pari l'auto-mutilazione. Si dimostra il duplice diniego con unico argomento: chiunque può, anzi, nel limite delle sue forze, nell'esercizio di suoi obblighi giuridici, deve impedire che il suicidio o la mutilazione si compia, che l'atto violento contro sé stesso consegua l'intento. Individuo vale indivisibile: i chirurghi, dividendo, asportando, violano la legge di natura, la legge morale, il diritto. Come la vita umana è un bene indisponibile (relaz. cit. al Re, n. 190), è un bene parimenti indisponibile, nei limiti segnati dalla formula data, anche la integrità del corpo.

A parte i casi, in cui, esplicitamente o implicitamente (art. 546, 550, 614 cod. pen.), il consenso è causa di diminuzione o di esclusione di pena, la tutela penale, per quel che concerne la persona come soggetto passivo, comprende la invalidità del consenso a sottomettersi a quei danni. È vietato ridurre una persona in schiavitù o in una condizione analoga (600) o sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione (603); sono vietati la tratta, il commercio (601), l'alienazione, l'acquisto di schiavi (602). Il consenso non è mai operativo, perché la persona non ha diritto di ridursi in schiavitù, di sottoporsi al pieno potere altrui, di farsi oggetto di mercato.

Così è, nei limiti esposti, anche per la lesione personale perseguibile d'ufficio.

Gaetano Arangio-Ruiz
Prof. emerito della R. Univ. di Torino.

2. Art. 5 c.c.

- Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo). Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della **integrità fisica**, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'art. 5 c.c. e alcuni sviluppi successivi

- L. 3 aprile 1957, n. 235, prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- L. 26 giugno 1967, n. 458, a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi
- L. 22 maggio 1978, n. 194, legge sull'interruzione di gravidanza
- L. 14 aprile 1982, n. 164, rettificazione di attribuzione di sesso
- L. 19 febbraio 2004, n. 40, procreazione assistita
- D.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
- L. 22 dicembre 2017, n. 219, diritto di rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari

2. Art. 2043 c.c.

- Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

2. Art. 2059 c.c

- Art. 2059. (Danni non patrimoniali). Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

2. Art. 32 Cost.

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

2. Diritto civile, corpo e vita

- L'attuazione costituzionale e la tutela della persona
- Il principio personalistico della Costituzione
- L'evoluzione tecnologica e le forze del mercato

2. Trib. Milano 18 gennaio 1971 (c.d. caso Gennarino)

- Nella ipotesi di menomazione fisica derivante da fatto illecito a danno di un bambino non ancora pervenuto all'età lavorativa (cinque anni), la percentuale di invalidità permanente, che deve rapportarsi alla sua prevedibile attività futura, e l'ammontare presumibile del futuro reddito, vanno determinati in base al lavoro svolto dal padre, dovendosi ritenere che il bambino, nel futuro, svolgerà la stessa professione del padre e raggiungerà un eguale grado di specializzazione (nella specie, manovale generico). L'ammontare del risarcimento, in base ai criteri suindicati, va calcolato in via equitativa.

2. Il danno alla salute

- Negli anni '70 si inizia a percepire l'ingiustizia legata all'ancoraggio del danno alla persona al danno patrimoniale
- Il danno non patrimoniale, però, viene identificato dall'interpretazione dominante nel danno morale soggettivo ed è ritenuto suscettibile di risarcimento solo nei casi espressamente previsti dalla legge (lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c.)

2. L'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost.

- Lettura costituzionalmente orientata (alla luce dell'art. 32 Cost.) dell'art. 2043 c.c.
- Cort. cost. 184/1986 (est. Renato Dell'Andro)

2. Corte cost. 184/1986

- Posto che: a) l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, per sé considerato; b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 cost.

2. Cesare Salvi, Capitalismo e diritto civile, 2015, p. 107

- Si manifesta così la connessione tra il principio personalistico e quello sociale che caratterizza la nostra Carta fondamentale. Le norme costituzionali (l'art. 32, anche alla luce del principio di eguaglianza) sono poste a fondamento di una «de-economicizzazione» della salute come bene giuridico.

2. Cesare Salvi, Capitalismo e diritto civile, 2015, p. 107

- La tutela non è più limitata al «valore patrimoniale» della salute per il danneggiato, e il diritto alla salute non coincide più con l'integrità fisica in senso stretto, come (salve le ipotesi di reato) nel diritto liberale, per il quale aveva rilievo essenzialmente l'incidenza della lesione sulla forza-lavoro del danneggiato, suscettibile di scambio e quindi di valutazione economica sul mercato. La nozione di danno biologico esprime quindi, dal punto di vista della tutela risarcitoria, una nuova idea di diritto alla salute, come situazione soggettiva essenzialmente non patrimoniale.

3. Caso 1. Corte cost. 372/1994 (est. Mengoni) - Massima

- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., **nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito da un familiare a causa dell'evento mortale, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 cost.**

3. Corte cost. 372/1994 - Argomento

- La tutela non può attuarsi se non con la mediazione del **sistema** della responsabilità civile organizzato dall'ordinamento legislativo: **sistema che solo il legislatore può modificare.**

3. Corte cost. 372/1994 - Argomento

- Ma con ciò – un volta corretto l'errore che rapporta il danno risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli – si finisce col dar ragione alla giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie *iure hereditario*: giurisprudenza fondata sull'argomento, risalente a una non recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 3475 del 1925, *id.*, 1926, I, 328), secondo cui **un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita.**

3. Cass. Sez. un. 3475/1925

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sezioni unite; udienza 22 dicembre 1925; Pres. D'AMELIO P. P., Est. PETRONE, P. M. DE SANTIS (concl. conf.); Ferrovie dello Stato c. Ahrens (Avv. MANISCALCO).

(Sent. denunciata: App. Palermo 31 luglio 1924).

Responsabilità civile — Morte del danneggiato — Azione di risarcimento da parte degli eredi — Natura.

Responsabilità civile — Danni — Misura e valutazione — Danni mediati e indiretti — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1151, 1229).

Responsabilità civile — Danni — Danni esclusivamente morali — Irrisarcibilità.

Responsabilità civile — Interessi sulla indennità — Natura — Decorrenza.

*I parenti che domandano il risarcimento di danni per la morte di un loro congiunto avvenuta per altrui fatto colposo agiscono iure haereditatis e non iure proprio. (1)
Anche quando l'evento dannoso derivi da colpa extracontrattuale i danni risarcibili, come nel caso di responsabilità contrattuale, sono soltanto quelli immediati e diretti. (2).*

3. Corte cost. 372/1994 - Argomento

- **L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il giudice *a quo*, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite**

3. La lettura costituzionalmente orientata delle norme della responsabilità civile estende la sua portata

- Il principio affermato per il diritto alla salute viene esteso a tutti i diritti della persona
- Cass, sez. un. 26972/2008: il danno non patrimoniale è risarcibile in tutti i casi previsti dalla legge e nei casi di lesione di un interesse della persona (diritti non patrimoniali) costituzionalmente rilevante (art. 2 Cost.)

3. Cass, sez. un. 26972/2008

- Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, **non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.**

3. Caso 1. Possibile soluzione (Cass., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, est. Scarano)

- Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno «biologico terminale» e di danno «catastrofale»; esso, pertanto, rileva ex se, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta «immediata» o «istantanea», senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.

3. Caso 1. Possibile soluzione (Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350)

- In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

3. Lipari, Le categorie del diritto civile, 2013, p. 213-214

- «La dottrina civilistica **sembra avvilupparsi entro i suoi schemi** e non arretrare di fronte all'assurdità di un sistema giuridico che considererebbe più conveniente, dal punto di vista dell'effetto sanzionatorio, ferire piuttosto che uccidere»
- «È legittimo chiedersi [...] se [...] anche la morte del soggetto - intesa non come la fine dell'individuo, ma come fine della tutela incentrata in una persona – non possa essere pensata, al di fuori dei tradizionali schematismi di segno antropomorfo, anche in funzione di interessi che trascendono quelli del singolo»

3. Fattori da considerare

- Funzioni della responsabilità civile e del risarcimento del danno
- Ruolo dell'assicurazione (nei casi in cui l'assicurazione è rilevante)
- Quantificazione del risarcimento

3. Caso 2

- All'esito di sinistro stradale il Sig. Y moriva dopo tre giorni di lucida agonia.
Gli eredi agiscono contro il responsabile dell'incidente per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

3. Caso 3

- All'esito di sinistro stradale il Sig. Y moriva di colpo. Tutti i prossimi congiunti del Sig. Y sono morti. L'unico sopravvissuto è il figlio. Quest'ultimo, che non vedeva il padre da vent'anni e con il quale non aveva più alcun rapporto a seguito di screzi e incomprensioni, agisce *iure proprio* per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla distruzione del rapporto parentale.
Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

3. Caso 4

- All'esito di sinistro stradale il Sig. Y di 30 anni, solo al mondo, moriva di colpo.
Lo Stato agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale del danno da perdita della vita.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

3. Domande

- Nel Caso 2 qual è la rilevanza del fattore tempo? Se si trattasse di 10 giorni invece di 3 la misura del risarcimento del danno cambierebbe? Se invece di 3 giorni si trattasse di 3 ore quale sarebbe la differenza? Cosa si intende per lucidità nell'espressione «lucida agonia»
- Nel Caso 3 il fatto che il figlio non vedesse più il padre è un elemento fattuale rilevante?

Riferimenti bibliografici

- R. Caso, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile, in Foro it., 2014, I, 769
- R. Caso, Le Sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato, in Foro it., 2015, I, 2698
- U. Izzo, La perdita della vita come danno relazionale: analisi storico-comparativa di una convergenza transistemica, 2018
- N. Lipari, Le categorie del diritto civile, 2013
- C. Salvi, Capitalismo e diritto civile, Bologna, Il Mulino, 2015

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633